

FLAI – CGIL  
FISBA – CISL – CALABRIA  
UISBA – UIL

# CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE

PER I LAVORATORI  
ADDETTI ALLA  
SISTEMAZIONE  
IDRAULICO-FORESTALE  
ED  
IDRAULICO-AGRARIA

Validità 1/4/1988 – 31/12/1989

**FLAI - CGIL  
FISBA - CISL - CALABRIA  
UISBA - UIL**

# **CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE**

**PER I LAVORATORI  
ADDETTI ALLA  
SISTEMAZIONE  
IDRAULICO-FORESTALE  
ED  
IDRAULICO-AGRARIA**

**Validità 1/4/1988 - 31/12/1989**

Il giorno 14 giugno 1988 presso la sede della  
Regione Calabria

tra

la Circostrizione SNEBI della Calabria rappresentata dal Presidente Ferragina Francesco assistito dal Dr. Tocci Antonio dall'Avv. D'Andrea Vincenzo dal Dr. Arcudi Consolato e rag. Jannelli Nino

la FLAI - CGIL rappresentata dai Sigg. Napoli Placido - Segretario Generale FLAI Calabria, Carlei Carlo - Segretario Generale aggiunto FLAI Calabria, La Rosa Pasquale, Pignataro Fernando, De Rose Mario, Pugliese Gianfranco, Bombardieri Remo, Nucera Giuseppe, Centola Francesco, Granata Antonio, Marino Giorgio, Aiello Santino, Sapia Eugenio, Venicia Battista, Basile Salvatore;

la FISBA - CISL rappresentata dai Sigg. Piscioneri Cosimo - Segretario Generale Fisba - Cisl Calabria, Melfi Mario, Gualtieri Giuseppe, Audia Pietro Paolo, Loiacono Pasquale, Afelici Giovanni, Di Renzo Francesco, Venneri Antonio, Grillo Antonio, Piscioneri Romolo, Musolino Vincenzo, Cristofalo Giuseppe, Catizone Pietro, Fato Antonio, La Fortuna Bruno, Marco Bruno, Belcastro Rosario, Sbarra Luigi;

la UISBA - UIL rappresentata dai Sigg. Laganà Rocco - Segretario Generale Uisba-Uil Calabria, Tauro Teodoro, Lepera Vincenzo, Merlini Antonio, Talia Giuseppe, Caliò Domenico, Giuliano Domenico, Mascaro Francesco, Romeo Santoro, Romeo Bruno e Ianni Francesco;

si è stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del contratto nazionale 8/4/1988 per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico - Forestale e idraulico - Agraria valevole per tutto il territorio della Calabria.

## PREMESSA POLITICA

*Le esigenze e gli orientamenti comunemente definiti nella premessa al CCNL 28/4/1988 costituiscono un punto di riferimento fondamentale per riproporre ed aggiornare le questioni inerenti all'impegno programmatico da parte della Regione Calabria nel settore idraulico - forestale nel contesto dello sviluppo delle zone interne.*

*Gli atti programmatori dovranno confermare una corretta applicazione dei livelli occupazionali privilegiando compiutamente quegli interventi qualitativi e produttivi di natura innovatrice che devono essere alla base di un piano organico di sviluppo integrato delle aree interne.*

*Le parti riconoscono che si proceda da parte della Regione Calabria alla realizzazione di un piano di sviluppo delle aree interne per una programmazione dello sviluppo regionale non limitato ad una sola area territoriale, ad un solo settore e ad una sola categoria di lavoratori, i quali in assenza di alternative valide, sarebbero destinati ad una mortificante prospettiva di sottoutilizzazione.*

*Il carattere drammaticamente esplosivo delle situazione sociale in Calabria, ripropone l'estrema urgenza dell'impegno della Regione per lo sviluppo delle zone interne, agendo in modo coordinato e finalizzato nell'utilizzazione delle leggi e dei finanziamenti con particolare riferimento alle leggi 183, 184, 675, 1102, 440 e agli interventi CEE sulla cui base è possibile avviare uno sviluppo delle zone interne che superi ogni settorialismo forestale, con una chiara scelta produttiva, capace di avviare una attività agro-silvo zootecnica moderna sostenuta da servizi speciali e culturali adeguati che spinga un processo di industrializzazione delle risorse endogene e fondato sullo sviluppo dell'artigianato e della piccola e media impresa. A questa scelta va collegato il recupero dell'ingente patrimonio di insediamenti pubblici, residenziali e infrastrutturali che debba-*

*no essere riconvertiti in questa logica di riequilibrio territoriale possibile solo se si battono le logiche assistenzialistiche ed emarginanti finora prevalse.*

*Su queste basi, il processo di riqualificazione e diversificazione della mano d'opera deve trovare adeguata e definitiva risposta attraverso l'avvio tempestivo di uno specifico programma di riqualificazione professionale a carattere polivalente per gli operai forestali in coerenza con gli interventi produttivi delle zone interne.*

*Le parti sono convinte che scegliere senza incertezze lo sviluppo delle aree interne e una qualificazione nuova dell'intervento pubblico nello stesso settore idraulico - Forestale, può consentire il consolidamento dell'occupazione a livello di produttività ben più elevato dell'attuale, sulla base della loro diversificazione e riqualificazione aprendo così concretamente un processo di mobilità intersettoriale.*

*L'insieme di queste esigenze volte alla piena utilizzazione delle risorse, all'argamento della base produttiva delle zone interne, alla sua riqualificazione, al consolidamento e alla riconversione della mano d'opera, richiedono un rinnovamento profondo degli strumenti di intervento per garantire un sistema ampiamente partecipato nell'organizzazione e nell'attuazione delle scelte.*

*Vengono così all'ordine del giorno la piena valorizzazione delle Comunità Montane, la riorganizzazione e democratizzazione dell'ESAC e dei Consorzi di Bonifica, la ridefinizione del ruolo dei Ripartimenti forestali e degli Uffici Legge Speciale.*

## **Art. 1**

### ***Sfera di applicabilità***

Il presente contratto integra il c.c.n.l. stipulato l'8/4/1988 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 e relativa dichiarazione e verbale, del citato contratto instaurati ed eseguiti nella Regione Calabria.

## **Art. 2**

### ***Garanzia occupazionale per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato***

Fermo restando quanto previsto al punto 4 dell'accordo 1/7/1987 che ha rinnovato il c.c.n.l. 22/3/1984 la Regione e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si impegnano ad incontrarsi entro il mese di novembre di ogni anno per esaminare il numero delle giornate lavorative che è possibile garantire per l'anno successivo ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato.

L'impegno di cui al precedente comma diverrà operante non appena verrà approvata una disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della Regione Calabria che superi la normativa sull'impiego dei lavoratori idraulico-forestali nella Regione Calabria prevista dal D.L. 15/6/1984, n. 233, convertito nella L. 4/8/1984, n. 442.

## **Art. 3**

### ***Orario di lavoro***

L'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali dell'art. 12 del c.c.n.l. 22/3/1984, così come modificato dall'accordo 1/7/1987, è ripartito in 5 giorni nella misura di 8 ore per ciascun giorno.

È escluso il lavoro nella giornata di sabato. Tale giornata, però sarà considerata lavorativa ai fini previdenziali secondo quanto dispone l'art. 5 della L. 16/2/1977, n. 37.

Con decorrenza 1/7/1988 l'orario di cui al precedente comma rimane fissato in 39 ore settimanali, ripartite in cinque giorni nella misura di 8 ore giornaliere da lunedì a giovedì e di 7 ore giornaliere il venerdì.

L'inizio e il termine dell'orario giornaliero di lavoro saranno concordati tra le R.S.A. e le direzioni degli Enti gestori, ferma restando una pausa giornaliera per la consumazione del pasto, non computabile nell'orario di lavoro, la cui durata verrà stabilita d'intesa con le R. S. A.

Sarà altresì concordata a livello aziendale nel periodo di pericolo di incendi una diversa distribuzione dell'orario di lavoro settimanale a parziale modifica di quanto previsto ai primi due commi del presente articolo.

#### **Art. 4**

##### ***Classificazione del personale***

La classificazione del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, prevista all'art. 6 del c.c.n.l. 8/4/1988 e successive modificazioni, viene integrata mediante l'inserimento delle seguenti specializzazioni e qualifiche:

##### *2° livello (qualificati)*

- coordinatori dei lavori di costruzione di briglie;
- addetti alla collocazione ed alla cucitura del reticolo di gabioni e alla posa definitiva delle pietre;
- trapiantatori di piantine nei vivai;
- addetti a macchine pneumatiche;
- addetti agli impianti telefonici;

- addetti alla guida di automezzi;
- addetti a mansioni di attesa e custodia.

### *3° livello (specializzati)*

- carpentieri in legno o in ferro capaci di eseguire, su disegno, capriate o centine o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato;
- ferraioli capaci di eseguire e porre in opera su disegno qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato;
- conduttori motoseghe;
- addetti a macchine per scrivere;
- addetti all'archivio;
- Autista - meccanico specializzato.

### *4° livello*

- operatore computers;
- collaboratore tecnico alla direzione lavori;
- collaboratore amministrativo;
- autista di mezzi semoventi speciali.

## **Art. 5**

### ***Incarico di capi ed indennità***

I nuovi incarichi di capo squadra possono essere conferiti agli operai già qualificati e a tempo indeterminato almeno da tre anni.

I nuovi incarichi di capo operaio possono essere conferiti agli operai che abbiano già svolto almeno due anni l'incarico di capo squadra o abbiano lavorato almeno da tre anni come operaio specializzato a tempo indeterminato.

I suddetti requisiti non si richiedono agli operai che hanno già svolto l'incarico di capo squadra e capo operaio alla data del 31/12/1984.

Nei cantieri dove operano esclusivamente operai a tempo determinato, la scelta dei capi squadra può essere fatta tra questi ultimi, sempre che abbiano i requisiti di operai qualificati e dell'anzianità di almeno tre anni.

Il conferimento dell'incarico di Capo Squadra e Capo operaio, così come la revoca dell'incarico stesso, deve avvenire secondo le modalità previste nel verbale della Commissione paritetica in data 27 luglio 1987, allegato A al presente contratto integrativo.

Agli operai ai quali venga conferito l'incarico di Capo operaio, è riconosciuta per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 15% da calcolarsi sulla retribuzione dell'operaio specializzato.

Agli operai ai quali venga conferito l'incarico di capo squadra, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una indennità di importo pari alla differenza tra la retribuzione di qualifica e quella dell'operaio specializzato.

Agli effetti del presente articolo per retribuzione si intende la paga base e l'indennità speciale.

### ***Protocollo aggiuntivo***

Nella formazione della squadra bisogna attenersi a rigorosi criteri tecnici ed economici in relazione alla tipologia dei lavori cui la squadra viene adibita.

Pertanto, nell'ambito di ciascun Ente, la squadra nei lavori di tipo estensivo non deve di norma essere costituita da un numero di unità inferiore a 20 e nei lavori di sistemazione idrogeologica ed infrastrutturale di norma non deve essere costituita da un numero inferiore a 10 unità.

## Art. 6

### *Addetti a compiti di guardiania e vigilanza*

L'attribuzione di incarichi fiduciari connessi a compiti di guardiania e vigilanza dovrà corrispondere a precise esigenze tecnico-produttive e comunque dovrà essere fatta scegliendo tra i lavoratori a tempo indeterminato già in forza presso l'Ente.

## Art. 7

### *Lavori pesanti e nocivi*

Sono considerati lavori pesanti:

- il facchinaggio (carico, scarico e trasporto manuale di piane, materiale roccioso, concimi organici, trasporto con carriola, etc.);
- lavori in frana;
- la spicconatura di zone rocciose prevalente nella giornata;
- il taglio del bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- lavoro con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- potatura alberi di alto fusto eseguita all'altezza di almeno tre metri.

Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze tossiche e nocive per l'uomo (presidi sanitari di I, II, III e IV classe), nonché quelli attigui ad acque nere.

Sono altresì considerati lavori nocivi i lavori eseguiti in presenza di processionaria. In tale ultima ipotesi il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro resta subordinato all'effettuazione di un sopralluogo eseguito da un tecnico incaricato dall'Assessorato al Lavoro e Foreste, alla presenza di rappresentanti

delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, che accerti le condizioni di nocività. La riduzione dell'orario di lavoro decorre dalla data di comunicazione da parte dell'Assessorato al Lavoro e Foreste dell'esito del sopralluogo e dura per il periodo di tempo indicato nella comunicazione stessa.

## **Art. 8**

### ***Attività di spegnimento incendi***

Agli operai che saranno utilizzati nello spegnimento degli incendi, ferma restando la retribuzione di qualifica, verrà corrisposta per ogni ora effettivamente impiegata per opere di spegnimento una indennità aggiuntiva pari al 50% della paga base.

Il trattamento economico di cui sopra verrà corrisposto anche per lavori di soccorso e pronto intervento durante alluvioni.

## **Art. 9**

### ***Indennità chilometrica***

L'indennità chilometrica di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del c.c.n.l. 8/4/1988:

- £. 2.200 per spostamenti oltre i 4 km e fino a 12 km fra andata e ritorno.
- £. 3.600 per spostamenti oltre i 12 km e fino a 20 km fra andata e ritorno.
- £. 4.800 per spostamenti oltre i 20 km e fino a 30 km fra andata e ritorno.
- £. 5.500 per spostamenti oltre i 30 km e fino a 40 km fra andata e ritorno.

Per spostamenti superiori a 40 km tra andata e ritorno, oltre al rimborso di L. 5.500, spetta un ulteriore rimborso di £. 150 per ogni km percorso in più oltre i primi 40.

Le percorrenze vanno misurate sulla strada rotabile di più breve collegamento. Il punto di partenza per il comune di residenza del lavoratore è riferito alla Casa municipale, mentre per i lavoratori residenti in frazioni o borgate, esso è da individuarsi nel centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima.

Il punto mediano è riferito al centro del cantiere.

L'impossibilità di provvedere ai mezzi di trasporto sarà accertata da una Commissione provinciale nominata dalle Organizzazioni sindacali datoriale e dei lavoratori stipulanti il presente contratto, sentiti i direttori dei lavori e la rappresentanza sindacale aziendale.

## **Art. 10**

### ***Attrezzi di lavoro***

All'operaio sono forniti dal datore di lavoro gli attrezzi di lavoro.

Nel caso in cui l'operaio venga autorizzato ad usare propri attrezzi di lavoro deve essergli corrisposta dal datore di lavoro una indennità di £. 300 giornaliera.

## **Art. 11**

### ***Indennità di mensa***

Tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge l'attività di sistemazione idraulico-forestale nella Regione Calabria, quali l'ampiezza delle zone operative, la dislocazione dei cantieri a grande distanza dai centri abitati, l'assoluta impossibi-

lità dei lavoratori di raggiungere la propria abitazione o un qualsiasi posto di ristoro, viene istituita, a decorrere dall'1/4/1988 e limitatamente alla durata del presente contratto, salvo le future determinazioni delle parti, un'indennità di mensa.

L'indennità di cui al precedente comma che ha la natura di un rimborso spese forfettarie, è dall'importo giornaliero di £. 1.300 e viene corrisposta ai lavoratori esclusivamente in casi di effettiva presenza sul posto di lavoro.

In considerazione delle finalità per le quali è istituita e della sua natura di indennità di mensa, non produce effetti sulla mensilità aggiuntiva.

## **Art. 12**

### ***Permessi straordinari***

I permessi straordinari di cui all'art. 15 del c.c.n.l. punto 7 dell'accordo 8/4/1988 sono considerati prestazioni di effettivo lavoro ai fini della contribuzione assicurativa e previdenziale.

## **Art. 13**

### ***Congedo matrimoniale***

Il congedo straordinario retribuito di cui all'art. 14 del c.c.n.l. 8/4/1988, spetta solo agli operai a tempo indeterminato.

Il periodo di congedo matrimoniale di cui al precedente comma è considerato prestazione di effettivo lavoro ai fini della contribuzione assicurativa previdenziale.

Gli operai a tempo determinato possono invece godere di un permesso non retribuito di pari durata, con possibilità di recupero delle giornate entro il periodo dell'apertura dei cantieri e con la garanzia, in ogni caso, che il loro livello occupazionale non subirà abbassamento.

## Art. 14

### *Permessi compensativi delle minori prestazioni della cassa integrazione guadagni*

Fermo restando i limiti di orario previsti dall'art. 11 del c.c.n.l. 8 Aprile 1988, a partire dall'1/7/1988 sono concessi a tutti gli operai posti in Cassa Integrazione guadagni per un periodo superiore a giorni 30, di cui almeno 12 nel mese di Febbraio, 16 ore di permessi retribuiti.

In sede di prima applicazione del presente contratto verranno considerati ai fini di cui al precedente comma i periodi di Cassa Integrazione guadagni ricadenti nei primi 3 mesi dell'anno 1988.

I permessi di cui al presente art. saranno goduti dagli aventi diritto, previa comunicazione alla direzione dei lavori fino ad un massimo di una giornata lavorativa alla volta e non in giorni consecutivi.

## Art. 15

### *Conservazione del posto in caso di malattia o infortunio*

Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia o di infortunio, hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni.

Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL la conservazione del posto deve essere mantenuta fino a guarigione clinica e comunque fino a quando l'INAIL eroga l'indennità temporanea.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato che a causa di malattia o infortunio non hanno potuto completare il numero delle giornate per le quali sono stati assunti, perché non è stato possibile, per difficoltà di organizzazione aziendale accertate dalle parti il recupero delle stesse entro il-

periodo presumibile di durata del rapporto di lavoro, va garantito per l'anno successivo il livello occupazionale dell'anno precedente più favorevole.

## **Art. 16**

### ***Infortunio sul lavoro e malattia***

Agli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto verrà corrisposta a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro l'intera retribuzione giornaliera sia nel giorno in cui si è verificato l'infortunio (cfr. art. 213 D.P.R. 30/6/1965, n. 1124) sia, mediante integrazione delle somme corrisposte agli operai dell'INAIL, nei primi tre giorni successivi a quello in cui si è verificato l'infortunio.

Agli operai di cui al precedente comma verrà corrisposta, in caso di malattia di durata non inferiore a 15 gg., una indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera nei primi 3 giorni di assenza.

L'erogazione dell'indennità di cui sopra è subordinata al riconoscimento da parte dell'INPS del diritto alle prestazioni economiche di malattia a carico del servizio sanitario nazionale.

## **Art. 17**

### ***Ferie***

Fermo restando quanto previsto all'art. 20 del c.c.n.l. 8/4/1988 ai fini del diritto alle ferie le frazioni di mese vengono arrotondate per difetto se sono inferiori o pari a 15 giorni e vengono arrotondate per eccesso se sono superiori a 15 giorni.

Nello stabilire il periodo di godimento delle ferie si deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei lavoratori.

## Art. 18

### *Tredicesima e quattordicesima mensilità*

Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del c.c.n.l. 8/4/1988 ai fini del computo delle mensilità aggiuntive spettanti, ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le frazioni di mese vengono arrotondate per difetto se sono inferiori o pari a 15 giorni e per eccesso se sono superiori a 15 giorni.

## Art. 19

### *Anticipazione prestazioni cassa integrazione guadagni*

Nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella L. 8/9/1972, n. 457, l'Ente datore di lavoro anticiperà agli operai forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli operai agricoli, pari all'80% della retribuzione di cui all'art. 3, 2° comma della legge citata.

Gli operai forestali di cui al precedente comma sono tenuti a restituire all'Ente datore di lavoro il trattamento della Cassa Integrazione Guadagni da questi anticipata non appena detto trattamento verrà loro erogato dalla Cassa e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione dell'assegno, quale risulta dal timbro postale apposto sulla relativa raccomandata spedita dalla Cassa.

L'inadempimento nei termini di cui sopra di tale obbligo di restituzione determina automaticamente la sospensione da parte del datore di lavoro delle anticipazioni, con trattenuta legale dalla retribuzione delle somme riscosse e non restituite.

Nel caso di cessazione del rapporto che intervenga in data in cui l'operaio interessato non abbia potuto procedere alla restituzione di tutte le somme anticipate dal datore di lavoro a

titolo di trattamento della Cassa integrazione, per ritardata erogazione della predetta Cassa, l'ente datore di lavoro è autorizzato ad effettuare una trattenuta, d'importo pari al residuo debito, dal trattamento di fine rapporto.

## **Art. 20**

### ***Pronto soccorso***

A chiarimento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 37, 3° comma, del c.c.n.l. 8/4/1988 e successive modificazioni, si conviene che le cassette di pronto soccorso saranno affidate ad un operaio, ferma restando la qualifica posseduta, il quale, avendo seguito gli specifici corsi di preparazione organizzati dalla Regione, possa in caso di necessità, prestare le prime cure agli infortunati.

## **Art. 21**

### ***Ambiente di lavoro***

L'Amministrazione regionale o l'Ente datore di lavoro è tenuta ad edificare, o garantire la disponibilità, presso quei cantieri che per la loro dislocazione sul territorio siano da considerare particolarmente disagiati, di un locale idoneo agli usi di ricovero dal maltempo.

L'individuazione dei cantieri disagiati verrà fatta d'intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

## **Art. 22**

### ***Preavviso***

Ad integrazione di quanto previsto al 4° comma dell'art. 34 del c.c.n.l. 8/4/1988 le parti convengono quanto segue:

In caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato di durata superiore a 6 mesi è dovuto dalla parte recedente un preavviso di 15 giorni.

### **Art. 23**

#### ***Formazione professionale***

In attuazione dell'art. 38 del c.c.n.l. dell'8/4/1988 per una maggiore produttività del lavoro, la Regione realizzerà, a partire dal 1988, corsi di formazione professionale con qualifiche poli-funzionali coerenti con il programma di intervento.

Allo scopo di cui al precedente comma verrà istituito un gruppo di lavoro paritetico a livello Regionale con l'incarico di elaborare, entro 3 mesi dalla firma del presente contratto, un progetto di programma di attività formativa, da presentare agli Assessorati Reg.li dell'Agricoltura e Foreste e della Pubblica Istruzione che sia coerente con gli obiettivi dello sviluppo delle zone interne e di quelli contenuti nel piano di raccordo.

### **Art. 24**

#### ***Diritti sindacali***

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 40 del c.c.n.l. dell'8/4/1988, si concorda quanto segue:

Il limite previsto alla lett. A dell'art. 23 della Legge 20/5/1970 n. 300, già elevato di 2 ore mensili. Dal Contratto Nazionale, è elevato di ulteriori 2 ore mensili.

In base al comma precedente, il computo delle ore riferite ai cantieri ed agli operai esistenti nella regione, porta ad un complessivo di ore pari a n. 48.200 annue. Le parti si danno atto che le suddette ore saranno utilizzate senza limiti di cumulabilità delle OO.SS. con ripartizione paritaria della FLAI, della FISBA e della UISBA.

Il 2° comma della lett. D dell'art. 38 del c.c.n.l. viene così modificato: gli anzidetti permessi non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e regionali e di 12 giorni lavorativi non superiori a 3 giorni consecutivi per i dirigenti nazionali.

## Art.25

### *Vertenze - Commissione paritetica regionale*

Ai sensi dell'art. 40 del c.c.n.l. dell'8/4/ 1988 è istituita in sede regionale una Commissione intersindacale paritetica composta come segue: 3 membri nominati dalla Circostrizione SNEBI della Calabria di cui uno designato dalla Regione e tre membri designati dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto in ragione di 1 membro per ciascuna Organizzazione.

Nel caso in cui la controversia si verifichi con Enti datori di lavoro diversi dai Consorzi di bonifica, lo SNEBI si impegna a sostituire un membro della commissione con un rappresentante dell'Ente interessato.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di un ugual numero di rappresentanti delle parti, e comunque il numero dei componenti la commissione non dovrà essere inferiore a 4.

Rientrano nei compiti della Commissione paritetica:

- a) l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
- b) il tentativo di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali.

Ai fini di cui alla lettura a) del precedente comma nonché per il tentativo di conciliazione di eventuali controversie collettive, la Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei sindacati firmatari del presente contratto, entro 15 giorni dall'avvenuta denuncia.

Per quanto riguarda le controversie individuali, le parti, a livello locale o aziendale, dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro 15 giorni dall'avvenuta denuncia.

Nel caso di mancata conciliazione a livello delle controversie individuali, la parte che abbia interesse potrà richiedere, tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o ha conferito mandato, la convocazione della Commissione di cui al presente articolo che dovrà avvenire da parte dello SNEBI entro 10 gg. della richiesta.

La Commissione intersindacale regionale, dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.

Su ogni questione di cui è investita, la Commissione regionale decide sempre in via definitiva con il voto favorevole di tutti i presenti.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione in sede locale e regionale, le parti hanno la più ampia libertà di azione.

La Commissione paritetica svolge altresì attività di divulgazione e spiegazione delle norme contrattuali, al fine di prevenire il contenzioso o vertenze e di promuovere un clima di serena e proficua collaborazione nei cantieri di lavoro.

Al costo per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti della citata Commissione si farà fronte con un versamento di £. 50 a giornata lavorativa da parte degli Enti ed Uffici del settore interessato.

## **Art. 26**

### ***Decorrenza e durata***

Il presente contratto integrativo decorre dal 1 Aprile 1988 e scadrà il 31 Dicembre 1989.

**REGOLAMENTO  
DELLE TRATTENUTE PER IL  
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA  
CONTRATTUALE REGIONALE**

## Art. 1

Il contributo di assistenza contrattuale che gli operai forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera o mensile da effettuarsi dalle singole Amministrazioni nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

## Art. 2

La ritenuta sarà effettuata dalle Amministrazioni (salva sempre la volontà contraria dei singoli operai da manifestare, in ogni momento, attraverso l'inoltro all'amministrazione della quale dipendono di una espressa dichiarazione conforme all'allegato fac-simile che sarà, a cura delle Amministrazioni medesime, consegnato a ciascun operaio che ne faccia espressa richiesta) a seguito di apposita comunicazione scritta dall'amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quello in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta.

Resta, comunque, salva, per l'operaio la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.

## Art. 3

L'importo della ritenuta, da effettuarsi sull'ammontare netto delle retribuzioni giornaliere o mensili viene fissato in lire 150 giornaliera.

La ritenuta sarà effettuata dalle Amministrazioni in coincidenza col pagamento della retribuzione ai singoli operai.

#### Art. 4

Mensilmente l'Amministrazione dispone il versamento delle relative somme a favore delle Organizzazioni Sindacali, mediante accredito sull'apposito conto corrente intestato unitariamente alle Organizzazioni medesime.

#### FAC-SIMILE

Il sottoscritto .....  
con la presente dichiara espressamente che non intende effettuare alcun versamento per contributo di assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del c.c.n.l. 8/4/1988.

In conseguenza, nessuna ritenuta sulla retribuzione deve essere effettuata (o proseguita) da codesta Amministrazione per il titolo sopra specificato dalla data di ricezione della presente dichiarazione, la quale deve intendersi anche, per quanto di ragione, quale revoca espressamente di ogni e qualsiasi assenso al riguardo prestato dal sottoscritto.

#### *Impegno a verbale*

In presenza di eventuali nuove normative nazionali in ordine al pagamento degli assegni familiari agli O.T.I., le parti dichiarano la loro disponibilità ad incontrarsi per valutare le implicazioni delle normative suddette sui rapporti disciplinati dal presente contratto.

L'Assessorato Regionale alla Forestazione, rappresentata dal Dott. Gangemi, al fine di pervenire ad uniforme regolamentazione del T.F.R., si impegna a valutare la possibilità di costituzione di un fondo Regionale per la gestione del medesimo.

## Allegato A

La Commissione paritetica Regionale di cui all'art. 23 del C.I.R. per i lavoratori idraulico-forestali si è riunita il 27/7/87 presso l'Assessorato Foreste e Forestazione in Catanzaro.

Sono presenti:

- SNEBI: Avv. D'Andrea Vincenzo e Ing. Sinopoli Giuseppe
- FEDERBRACCIANTI-CGIL: Napoli Placido
- FISBA-CISL: Piscioneri Cosimo
- UISBA-UIL: Laganà Rocco
- Per l'Assessorato: il Dr. Gangemi Aldo Coordinatore Regionale.

La commissione, dopo un approfondito esame dal punto 8 del protocollo d'intesa sulla Forestazione del 29/6/1987, concorda nel ribadire che l'interpretazione delle norme del contratto integrativo resta di esclusiva competenza, in caso di eventuale controversia, della Commissione Paritetica di cui all'art. 23 del richiamato C.I.R.;

### IN PARTICOLARE SI RIBADISCE CHE:

- gli incarichi di capo squadra possono essere conferiti agli operai già qualificati e a tempo indeterminato almeno da tre anni;
- gli incarichi di capo operaio possono essere conferiti agli operai che abbiano già svolto almeno da due anni l'incarico di capo squadra o abbiano lavorato almeno da tre anni come operai specializzati a tempo indeterminato;
- nell'ambito di ciascun Ente la squadra nei lavori di tipo estensivo non deve, di norma, essere costituito da un numero di unità inferiore a venti e nei lavori di sistemazione idrogeologica ed infrastrutturali, di norma, non deve essere costituita da un numero inferiore a dieci unità;
- la verifica del possesso dei requisiti dei nominandi capi operai e capi squadra sarà fatta dalla Commissione Pariteti-

ca giusta punto 8 del protocollo d'intesa e si esplicherà attraverso potere vincolante della Commissione stessa.

La Commissione raccomanda agli Enti ed Uffici operanti nel Settore di far cadere la designazione dei capi-operai e dei capi-squadra a parità di requisiti su elementi dotati di particolari titoli professionali.

La nomina definitiva resta sempre e comunque subordinata alla presentazione, alla Commissione stessa, del certificato penale, del certificato di carichi pendenti e alla verifica di eventuali elenchi di diffidati.

## INDICE

Composizione delle parti . . . . .	pag. 3
Premessa . . . . .	» 5
Art. 1 - Sfera di applicabilità . . . . .	» 7
Art. 2 - Garanzie occupazionali per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determi- nato . . . . .	» 7
Art. 3 - Orario di lavoro . . . . .	» 7
Art. 4 - Classificazione del personale . . . . .	» 8
Art. 5 - Incarico di capi ed indennità . . . . .	» 9
Art. 6 - Addetti ai compiti di guardiania e vigi- lanza . . . . .	» 11
Art. 7 - Lavori pesanti e nocivi . . . . .	» 11
Art. 8 - Attività di spegnimento incendi . . . . .	» 12
Art. 9 - Indennità chilometrica . . . . .	» 12
Art. 10 - Attrezzi di lavoro . . . . .	» 13
Art. 11 - Indennità di mensa . . . . .	» 13
Art. 12 - Permessi Straordinari . . . . .	» 14
Art. 13 - Congedo Matrimoniale . . . . .	» 14
Art. 14 - Permessi compensativi delle minori pre- stazioni della Cassa Integrazione gua- dagni . . . . .	» 15
Art. 15 - Conservazione del posto in caso di malattia o infortunio . . . . .	» 15
Art. 16 - Infortunio sul lavoro e malattia . . . . .	» 16

Art. 17 - Ferie . . . . .	pag. 16
Art. 18 - Tredicesima e quattordicesima mensilità »	17
Art. 19 - Anticipazione prestazioni Cassa Integrazioni guadagni . . . . .	» 17
Art. 20 - Pronto soccorso . . . . .	» 18
Art. 21 - Ambiente di lavoro . . . . .	» 18
Art. 22 - Preavviso . . . . .	» 18
Art. 23 - Formazione Professionale . . . . .	» 19
Art. 24 - Diritti sindacali . . . . .	» 19
Art. 25 - Vertenze - Commissione paritetica regionale . . . . .	» 20
Art. 26 - Decorrenza e durata . . . . .	» 21
<b>REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER IL CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE REGIONALE . . . . .</b>	
	» 23